



STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI GUERRA"

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L'Associazione Nazionale Volontari di Guerra, costituita con i suoi primi nuclei nell'aprile del 1919, è un'associazione combattentistica e patriottica, federale ed apartitica.

L'Associazione, in obbedienza al sacro dovere costituzionale di difendere la Patria, opera per la salvaguardia dell'unità della Nazione, per la sovranità, per l'integrità territoriale e per l'inviolabilità dei confini politici della Repubblica Italiana così come delineati dalla natura e sorti attraverso le guerre nazionali, d'indipendenza e mondiali, grazie al sacrificio dei caduti e dei combattenti e, in particolare, dei Volontari di Guerra.

Essa, nel ricordo delle guerre trascorse, dei caduti e dei mutilati, persegue ideali di amicizia e cooperazione fra tutti i popoli europei e mediterranei, tutelando e difendendo ovunque la cultura italiana nonché gli Italiani che vivono al di là dei confini.

La sede legale è a Torino o in altro capoluogo di provincia potrà essere prescelto con delibera a maggioranza assoluta della Giunta Direttiva Nazionale.

Art. 2

Lo stemma dell'Associazione è uno scudo d'oro, al semivolo di sinistra, di porpora, attraversato dal pugnale d'argento, con la punta all'insù; al capo di rosso, caricato dalla lettera maiuscola ANVG d'oro, così come esattamente riconosciuto e specificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1991 e registrato negli uffici del Registro Araldico.

Ogni variante d'uso di tale stemma non è ammessa se non contenente, nel disegno o nella riproduzione grafica, il gladio all'insù su ala orizzontale, anche se stilizzati e l'indicazione del nome dell'Associazione anche sotto forma abbreviata.

Art. 3

L'Associazione altresì ed in concreto agisce per:

1. la tutela del ricordo e della memoria di tutti gli Italiani che si sono offerti volontariamente per combattere in ogni guerra;
2. la conservazione, la salvaguardia e la diffusione tra i giovani e le future generazioni di Italiani dello spirito combattentistico e voloniaristico e dell'amor di Patria;
3. l'attività di ricerca storica e commemorativa, nonché artistica, diretta allo studio ed alla celebrazione del volontarismo di guerra;
4. la salvaguardia del patrimonio monumentale, artistico e paesaggistico riguardante la storia militare nazionale, europea e mediterranea;
5. l'elevazione culturale, l'addestramento e l'attività fisica e sportiva degli Italiani e degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle giovani generazioni
6. La solidarietà fra cittadini italiani e militari in servizio ed in congedo
7. La protezione civile dei cittadini e degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale e la loro preparazione a svolgere compiti di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali o da eventi disastrosi.

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Eventuali fondi a qualsiasi titolo acquisiti, in particolare se utili ricavati dalle sue iniziative, sono destinati all'esclusiva realizzazione dei fini statutari e non possono essere in alcun modo ed in nessuna forma distribuiti fra gli associati neppure in modo indiretto.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5

L'Associazione è formata da tutti gli Italiani che in tempo di guerra o di pace abbiano offerto con onore e dedizione il loro servizio in armi alla Patria e da quanti condividano il loro stesso spirito di sacrificio incondizionato al bene della comunità nazionale pronti, se chiamati, ad emularlo. Possono fare parte dell'Associazione anche gli stranieri se regolarmente presenti sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai cittadini delle un tempo colonie italiane o possedimenti storici italiani o ai cittadini delle nazioni dove tradizionalmente si è diretta l'emigrazione italiana, i quali abbiano dato prova di attaccamento alla Nazione italiana, rispetto delle leggi della Repubblica. adempimento degli obblighi familiari, educativi nei confronti dei figli, lavorativi e fiscali.

Art. 6

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone maggiori di anni sedici, che ne facciano richiesta.

La suddetta richiesta, in forma scritta o attraverso la sottoscrizione di apposito modulo, può presentarsi alla Federazione provinciale liberamente scelta dall'aspirante associato e deve essere accettata dal Presidente della stessa e da almeno un membro del Consiglio direttivo.

La Giunta Direttiva Nazionale può revocare o sospendere, di sua iniziativa, l'accettazione dell'iscrizione e può inviare alle singole Federazioni direttive vincolanti per l'accettazione delle iscrizioni.

I soci si dividono in:

1. Ordinari;
2. Aderenti;
3. D'onore.

Sono soci ordinari i soggetti, maggiori di anni diciotto, che intendano concretamente ed effettivamente impegnarsi per l'Associazione.

I soci che hanno sottoscritto il verbale di ricostituzione di una Federazione provinciale sono a tutti gli effetti soci ordinari.

La qualifica di socio ordinario è conferita su richiesta dell'interessato alla Federazione provinciale d'iscrizione e mediante delibera del Consiglio direttivo della stessa.

I soci ordinari sono tenuti a partecipare alle iniziative organizzate dalla Federazione provinciale di appartenenza ed a quelle organizzate dall'Associazione a livello nazionale.

Essi sono altresì tenuti a propagandare l'attività associativa in generale fra il pubblico e devono reperire fondi, contributi, donazioni e nuove adesioni.

Hanno altresì il dovere di diffondere il materiale culturale e propagandistico prodotto dall'Associazione. Essi sono altresì obbligati al pagamento della quota associativa e di ogni contributo straordinario deliberato dal Consiglio direttivo della Federazione, quest'ultimo nelle forme e nei limiti prescritti dalla Giunta Direttiva Nazionale.

Partecipano alle assemblee con diritto di parola, di voto e possono concorrere a tutte le cariche sociali dopo un lasso di tempo non superiore ad anni due di accertato impegno incondizionatamente e volontariamente profuso ed accertato dal Consiglio direttivo della Federazione o dalla Giunta Direttiva Nazionale.

Tutti i soci ordinari sono registrati in un apposito elenco tenuto dal Presidente della Federazione alla quale risultano iscritti.

Soci aderenti sono i soggetti maggiori di anni sedici che abbiano richiesto l'iscrizione e che abbiano pagato la relativa quota. Essi partecipano alle assemblee con solo diritto di parola e non sono tenuti

ad alcun obbligo partecipativo alla vita associativa o contributivo che non sia il versamento della quota d'iscrizione ordinaria.

Soci d'onore sono i Volontari di guerra nelle guerre nazionali prima del 1945, i soci parenti di militari italiani caduti in guerra o per causa di servizio o parenti di combattenti Volontari di guerra nelle guerre nazionali.

Essi partecipano alle assemblee con diritto di parola, di voto e possono concorrere alle cariche sociali.

Fatta eccezione per i soli Volontari di Guerra nelle guerre nazionali prima del 1945, i soci d'onore sono tenuti agli stessi obblighi sussistenti in capo ai soci ordinari, con le stesse forme e modalità. Essi sono registrati in apposito elenco tenuto dal Presidente della Federazione alla quale risultano iscritti.

La qualifica di socio d'onore è rilasciata previo accertamento da parte del Consiglio direttivo della Federazione competente della sussistenza dei requisiti, anche attraverso la richiesta all'interessato di esibizione dei necessari documenti.

Ogni richiesta di iscrizione o di acquisizione del rango di socio ordinario o d'onore può essere rigettata con comunicazione scritta all'interessato che ne riporti esplicitamente le motivazioni di fatto e di diritto.

Art. 7

La qualifica di socio si perde per dimissioni, decadenza ed espulsione.

Le dimissioni devono dichiararsi in forma scritta, sono irrevocabili e non danno diritto ad alcuna restituzione della quota associativa conferita e di qualsiasi conferimento, in denaro o in natura, effettuato a favore del patrimonio dell'Associazione o della singola Federazione.

La decadenza opera di diritto per tutti i soci che non abbiano entro l'anno in corso liquidato la propria quota d'iscrizione.

Essa è semplicemente accertata dal Consiglio direttivo.

Il Presidente provvede alla cancellazione dei soci ordinari e d'onore che si sono dimessi o che sono stati accertati decaduti dagli appositi elenchi.

La dichiarazione di decadenza preclude la restituzione della quota associativa conferita e di qualsiasi conferimento, in denaro o in natura, effettuato dall'associato decaduto a favore del patrimonio dell'Associazione o della singola Federazione.

La decadenza per i soci ordinari e d'onore può essere deliberata dal Consiglio Direttivo della Federazione provinciale qualora il socio altresì non proceda al pagamento del contributo straordinario richiesto in forma scritta dalla Federazione provinciale di appartenenza.

L'espulsione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo della Federazione provinciale o, di sua autonoma iniziativa, dalla Giunta Direttiva Nazionale quando il comportamento del socio sia contrastante con le idealità e i principi fondamentali dell'Associazione, ne leda e ne metta in pericolo l'immagine ed il patrimonio, o sia comunque motivo di grave ed insanabile inimicizia con uno o altri soci.

Quando l'espulsione è deliberata dalla Giunta Direttiva Nazionale, il Presidente della Federazione alla quale il socio risulta iscritto partecipa con diritto di parola alla delibera relativa.

La delibera di espulsione preclude la restituzione della quota associativa conferita e di qualsiasi conferimento, in denaro o in natura, effettuato dall'associato espulso a favore del patrimonio dell'Associazione o della singola Federazione

Art. 8

All'interno delle sedi sociali e durante lo svolgimento della vita associativa, ogni socio è obbligato all'osservanza di un comportamento ispirato alla correttezza, allo scambio franco delle opinioni e delle idee, al rigore ed alla sobrietà, nonché al rispetto del decoro dei locali.

Sono vietate l'ostentazione e l'esibizione acritiche, facinorose e provocatorie di emblemi, simboli ed indumenti richiamanti direttamente movimenti politici.

Lo studio, la commemorazione, la rievocazione, la celebrazione, l'attività sportiva e culturale, i dibattiti e le discussioni devono sempre prevalere, nello svolgimento dell'attività associativa, sul momento conviviale e ricreativo.

L'Assemblea federale può emanare un regolamento contenente disposizioni tassative sul comportamento dei soci.

NORME DISCIPLINARI ED A TUTELA DEI DIRITTI DEI SOCI

Art. 9

I provvedimenti disciplinari sono, in ordine di gravità ed in proporzione al fatto commesso:

1. la censura;
2. la sospensione fino al massimo di un anno;
3. l'espulsione.

Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere deliberati dal Presidente della Federazione provinciale sentito il parere del Consiglio Direttivo provinciale e dovranno essere comunicati all'interessato con lettera raccomandata.

Ove il sanzionato ritenga il provvedimento disciplinare ingiusto potrà, con lettera raccomandata spedita entro quindici giorni, fare ricorso alla Giunta Direttiva Nazionale, la quale può, entro la prima riunione o nel termine massimo di sei mesi, revocare il provvedimento disciplinare o sostituirlo con un provvedimento più favorevole al sanzionato o riformarlo con altro e diverso provvedimento.

I provvedimenti in materia disciplinare della Giunta Direttiva Nazionale possono impugnarsi davanti alla Corte d'onore e disciplina entro un termine di due mesi dalla loro comunicazione, la quale avviene per lettera raccomandata.

La Giunta Direttiva Nazionale ha autonomo potere di iniziativa disciplinare nei confronti di ogni associato, sentito il Presidente della Federazione alla quale lo stesso risulta iscritto.

Ai fini della comunicazione di ogni atto relativo ai procedimenti disciplinari, il domicilio dell'associato può essere quello risultante dalla domanda d'iscrizione.

Per gli associati esteri, il domicilio è quello della sede legale dell'Associazione.

Art. 10

Ogni socio che lamenti una lesione dei propri diritti derivanti dallo statuto ha facoltà di reclamo al Presidente della Federazione provinciale, il quale decide nel merito entro due mesi dalla proposizione scritta del reclamo, dopo aver sentito il Consiglio direttivo.

Il socio ha diritto di appellare la decisione del Presidente della Federazione provinciale alla Giunta Direttiva Nazionale entro un mese dall'avvenuta comunicazione scritta della decisione.

La Giunta Direttiva Nazionale può annullare, modificare e sostituire la decisione del Presidente della Federazione dandone comunicazione allo stesso.

La decisione della Giunta Direttiva Nazionale può appellarsi, entro due mesi dall'avvenuta comunicazione, davanti alla Corte d'onore e disciplina.

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

CAPO I

Le Federazioni Provinciali

Art. 11

L'Associazione si struttura territorialmente attraverso Federazioni per ognuna delle province nazionali.

Le Federazioni perseguono territorialmente gli scopi dell'Associazione conformando le loro azioni ai deliberati ed alle direttive degli organi nazionali ed in armonia con l'operato di questi.

Esse possono creare un coordinamento su base regionale, il quale si riunisce previa comunicazione al Segretario Nazionale e con facoltà da parte dei componenti della Giunta Direttiva Nazionale di prendervi parte.

Possono costituirsi Federazioni all'estero le quali sono regolate dalle norme del presente statuto e, per i rapporti fra gli associati, dalla legge italiana.

Non sono da considerarsi Federazioni estere, ma a tutti gli effetti Federazioni provinciali, le Federazioni costituite nei territori al di là dei confini politici, territori tradizionalmente abitati da genti italiane.

Art. 12

Ove non esista una Federazione provinciale essa può essere costituita su richiesta di almeno tre soggetti aventi i requisiti per ottenere la qualifica di socio aderente.

La domanda è presentata al Segretario Generale il quale istruisce la relativa pratica ed ha facoltà di incontrare gli aspiranti fondatori della Federazione.

Entro tre mesi la Giunta Direttiva Nazionale delibera, su proposta del Segretario Generale, sulla richiesta di costituzione della Federazione provinciale, prescrivendo i termini tassativi entro i quali gli aspiranti fondatori devono liquidare la quota d'iscrizione ed un contributo straordinario all'Associazione.

Art. 13

I Presidenti delle Federazioni, i membri del Consiglio direttivo delle Federazioni, i soci ordinari e d'onore sono personalmente responsabili delle obbligazioni assunte dalla Federazione di appartenenza e per le condotte da loro poste in essere in nome e per conto dell'Associazione.

Le Federazioni possono a loro volta articolarsi in Sezioni aventi un numero minimo di tre soci e con almeno un socio ordinario o d'onore il quale ne è il Segretario.

Sulla costituzione delle Sezioni, decide il Consiglio direttivo della Federazione, di propria iniziativa o a richiesta degli interessati.

Art. 14

Ogni Federazione può richiedere contributi ed ha autonoma capacità contrattuale con gli Enti Pubblici Territoriali competenti o aventi giurisdizione sul suo territorio, eccezion fatta per quanto riguarda tutti i rapporti amministrativi, convenzionali o contrattuali con lo Stato, con altri Enti Pubblici Nazionali, con l'Unione Europea ed altri organismi internazionali, i quali restano tassativamente di pertinenza esclusiva degli organi nazionali, i quali potranno comunque facultizzare o delegare le Federazioni a gestire tali rapporti su autorizzazione preventiva e delega scritta della Giunta Direttiva Nazionale.

Art. 15

Sono organi della Federazione provinciale:

1. il Presidente;
2. il Consiglio direttivo;
3. l'Assemblea dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, approva il bilancio, la relazione del Presidente, elegge il Presidente della Federazione ed il Consiglio Direttivo, delibera l'eventuale regolamento interno della Federazione ed ogni altro documento o relazione ritenga di porre all'ordine del giorno.

Essa può convocarsi a richiesta del Consiglio Direttivo e di un terzo dei soci ordinari o d'onore iscritti alla Federazione, nonché a richiesta del Segretario Generale dell'Associazione.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della Federazione durano in carica tre anni.

Il Presidente della Federazione convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci della Federazione, è il portavoce ufficiale della Federazione e la rappresenta legalmente.

Se richiesto dal Segretario Generale dell'Associazione, ha l'obbligo di redigere una relazione annuale sull'attività e lo stato della stessa.

Il Consiglio Direttivo della Federazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque soci. Può nominare al suo interno un segretario amministrativo.

Si riunisce di diritto ogni sei mesi e può eleggere al suo interno il Vicepresidente della Federazione. Nelle votazioni alle Assemblee delle Federazioni provinciali sono ammesse cinque sole deleghe in capo ad ogni socio ordinario o d'onore da parte dei medesimi assenti per qualsiasi motivo.

Art. 16 (modificato rispetto alla prima bozza)

Ogni Federazione costituisce ed agevola la costituzione di gruppi o sezioni giovanili.

In particolare l'Associazione riconosce il valore educativo del Cadettato militare, con particolare riferimento al Volontarismo di Guerra, quale progetto di natura educativa e formativa rivolto a soggetti, senza distinzione di sesso, di età compresa dai quindici ai diciannove anni e mirante a farne cittadini esemplari, in grado di svolgere, con responsabilità e sicurezza, il loro ruolo nella società.

CAPO II

Gli organi direttivi nazionali

Art. 17

Gli organi nazionali dell'Associazione sono:

1. il Congresso Nazionale;
2. l'Assemblea Federale;
3. il Presidente Nazionale;
4. il Segretario Generale;
5. la Giunta Direttiva Nazionale;
6. la Corte d'onore e disciplina.

Art. 18

Il Congresso Nazionale si riunisce di diritto ogni tre anni.

Può essere convocato straordinariamente su richiesta dei due terzi dei componenti la Giunta Direttiva Nazionale in casi di necessità ed urgenza per fatti che interessano la vita dell'Associazione o in occasione ed a causa di particolari eventi nazionali e internazionali.

E' composto di diritto dal Presidente Nazionale, dai membri della Giunta Direttiva Nazionale, dal Segretario Generale, e da tutti i Presidenti delle Federazioni provinciali.

E' altresì composto da tutti i soci ordinari o d'onore eletti e quindi delegati dall'Assemblea di ciascuna Federazione provinciale in ragione di uno ogni trenta iscritti e multipli di trenta, ivi compresi gli aderenti, o frazione inferiore a trenta.

Essi assumono la qualifica di Delegati elettivi del Congresso nazionale.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza semplice dei convenuti, eccezion fatta per la delibera di modifica dello Statuto Sociale riguardante modifica dei principi fondamentali e lo scioglimento o la trasformazione dell'Associazione in altro ente.

Ogni Delegato congressuale, sia di diritto, sia elettivo non può disporre di più di due deleghe di rappresentanza a lui conferite da membri di diritto, Presidenti di Federazioni provinciali o da Delegati elettivi delle stesse che non possano, per qualsiasi motivo, partecipare.

Il Presidente nazionale ed il Segretario Generale non possono conferire alcuna delega a partecipare in caso di loro assenza.

Il Congresso Nazionale è aperto dal Presidente della Federazione provinciale che ne ospita i lavori, o in alternativa e se presente dal Volontario di Guerra più anziano ed elegge come primo atto il Presidente ed il Segretario del Congresso, nonché tre componenti i quali, tutti, vanno a costituire una commissione di verifica dei poteri la quale riferisce, accertate le presenze e le documentazioni esibite, sulla regolarità della costituzione del Congresso e sul diritto dei Delegati di diritto e dei Delegati elettivi a parteciparvi e sulla regolarità delle deleghe.

Il Congresso Nazionale può essere disciplinato da regolamento interno approvato dall'Assemblea Federale.

Sono di competenza del Congresso:

1. l'elezione degli organi direttivi nazionali, eccezion fatta per il Segretario Generale;

2. le delibere di modifica dello statuto, di scioglimento dell'Associazione o di sua trasformazione;
3. le mozioni di indirizzo generale dell'Associazione;
4. l'approvazione della relazione morale e finanziaria illustrata dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

Art. 19

L'Assemblea Federale è composta da:

1. I membri della Giunta Direttiva Nazionale;
2. I Presidenti delle Federazioni provinciali.

Si riunisce una volta a semestre su convocazione del Segretario Generale o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri della Giunta Direttiva Nazionale o della maggioranza assoluta dei Presidenti delle Federazioni provinciali, ed è organo consultivo e di coordinamento della vita associativa delle Federazioni.

Essa approva il bilancio d'esercizio annuale dell'Associazione.

Delibera il provvisorio reintegro della Giunta Direttiva Nazionale e della Corte d'onore e di disciplina nel caso ciò sia reso necessario dal venir meno dei relativi membri, con i primi dei non eletti.

In caso di dimissioni del Presidente Nazionale, l'Assemblea Federale deve convocarsi entro trenta giorni per provvedere ad eleggere fra i membri della Giunta Direttiva Nazionale un Presidente facente funzione il quale rimarrà in carica fino al futuro Congresso Nazionale.

Art. 20

Il Presidente Nazionale dura in carica tre anni.

E' il rappresentante legale dell'Associazione. Convoca e presiede la Giunta Direttiva Nazionale di sua iniziativa o su proposta del Segretario Generale o di quella di almeno la metà dei suoi membri, fissandone di concerto con tutti i membri l'ordine del giorno dei lavori.

Presiede l'Assemblea Federale.

Art. 21

La Giunta Direttiva Nazionale è formata da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti eletti dal Congresso Nazionale e si riunisce di diritto ogni tre mesi o, entro dieci giorni, quando ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Oltre a quanto previsto altrove nel presente statuto, la Giunta Direttiva Nazionale delibera ogni iniziativa rilevante da intraprendere a livello nazionale ed invia direttive vincolanti e raccomandazioni alle Federazioni provinciali.

Delibera sulla ricostituzione delle nuove Federazioni.

Può nominare commissari regionali su proposta del Segretario Generale o del Presidente Nazionale.

Delibera la proposta di bilancio annuale dell'Associazione e può nominare, al suo interno o anche all'esterno, un revisore contabile.

Fatta eccezione per un fondo annualmente ed obbligatoriamente accantonato e deliberato nella proposta di bilancio, per le spese di esercizio per le funzioni di Presidente Nazionale e di Segretario Generale, la Giunta Direttiva Nazionale deve autorizzare preventivamente ogni spesa o acquisto o acquisizione a titolo gratuito di beni immobili, mobili registrati, nonché la loro locazione o conduzione o comodato a qualsiasi titolo e per i soli fini di rilevanza nazionale dell'Associazione. In assenza del Presidente Nazionale, le riunioni della Giunta Direttiva Nazionale sono presiedute da un membro della stessa scelto al suo interno.

La Giunta Direttiva Nazionale può, di propria iniziativa o su proposta del Segretario Generale, del competente Commissario Regionale, commissariare le Federazioni provinciali ed estere nominando commissario un proprio membro o altro associato ordinario o d'onore.

Art. 22

Il Segretario Generale è eletto dalla Giunta Direttiva Nazionale fra i suoi membri e dura in carica fino alla nuova elezione della medesima.

Coordina i lavori della Giunta Direttiva Nazionale e ne redige i verbali, curando in generale la custodia dei libri sociali.

Coordina le attività delle Federazioni a livello estero, nazionale e regionale e ne organizza, sovrintende ed ispeziona l'azione associativa, amministrativa e documentale.

Può partecipare, con diritto di parola, ad ogni riunione dei Consigli direttivi delle Federazioni.

Art. 23

La Corte d'onore e disciplina è formato da un presidente e da due consiglieri eletti dal Congresso Nazionale.

Essa è organo di appello o di secondo grado, decidendo su tutti provvedimenti disciplinari o sui reclami dei singoli soci che intendano lamentare le lesioni dei diritti a loro derivanti dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti dell'Associazione e delle Federazioni provinciali, eccezion fatta per il regolamento del Congresso Nazionale.

Non possono far parte della Corte d'onore e di disciplina il Presidente Nazionale ed i membri della Giunta Direttiva Nazionale.

Oltre al presidente ed ai consiglieri della Corte d'onore e disciplina, il Congresso Nazionale elegge una lista di dieci membri supplenti che possono sostituirli in caso di assenza o impedimento.

DEI CONTRIBUTI SOCIALI E DEL PATRIMONIO

Art. 23

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. Lo stemma araldico, i cimeli dei Volontari di guerra, le opere d'arte e figurative, gli archivi, i documenti ed i libri, il Labaro o Medagliere nazionale, i Labari o Medaglieri delle Federazioni provinciali e delle Sezioni in qualsiasi modo acquisiti o detenuti dalle stesse;
2. I contributi, ordinari e straordinari, versati dalle Federazioni in ragione dei propri associati iscritti e confluiti nella Cassa Nazionale ovvero su conto corrente bancario o postale nazionale intestato all'Associazione e gestito dal Segretario Generale;
3. Eventuali beni mobili registrati ed immobili da essa direttamente acquistati su autorizzazione della Giunta Direttiva Nazionale;
4. Eventuali donazioni degli associati;
5. Il ricavato, detratti i costi, di qualsiasi iniziativa diretta a procurare entrate sociali;
6. Eventuali contributi e donazioni di soggetti privati non associati o di enti pubblici;
7. Giornali, riviste, libri da essa pubblicati.

Art. 24

Le Federazioni provinciali hanno un proprio patrimonio distinto da quello dell'Associazione.

Esse hanno l'obbligo di inviare alla Giunta Direttiva Nazionale un contributo annuo da questa deliberato per ogni associato iscritto.

Ogni Federazione provinciale o estera ha piena autonomia di bilancio, ma non può impegnare con proprie spese o acquisti o obbligazioni di ogni genere e tipo se non sé stessa ed i propri membri ed in alcun modo l'Associazione.

Ogni Federazione deve dotarsi di un codice fiscale proprio, di uno statuto proprio qualora intenda:

1. Locare o condurre o ricevere in comodato, a qualsiasi titolo, beni immobili o mobili registrati
2. Acquistare in proprietà, ricevere in donazione o a causa di morte, beni immobili e mobili registrati

Lo statuto della Federazione provinciale o estera redatto in osservanza del suddetto organo non può porsi in contrasto con i fini del presente Statuto e deve essere comunicato al Segretario Generale che ne dà notizia alla Giunta Direttiva Nazionale la quale può deliberare e richiedere emendamenti.

La denominazione che la Federazione provinciale deve utilizzare per la redazione del proprio statuto e la stipula di ogni atto o contratto relativo alla proprietà ed al godimento o alla conduzione dei beni sopra indicati, è tassativamente la seguente: “Associazione Nazionale Volontari di Guerra – Federazione di ...” con indicazione del capoluogo di provincia.

Nei suddetti atti o contratti va indicato il codice fiscale acquisito dalla Federazione.

La Federazione, qualora compia operazioni economiche ulteriori alla semplice raccolta delle iscrizioni e di contributi fra gli iscritti, redige un proprio bilancio d’esercizio annuale.

Le richieste di contributi o la stipula di atti e contratti da parte delle Federazioni con gli Enti Pubblici nazionali o con l’Unione Europea ed ogni altro organismo internazionale devono autorizzarsi solo ed unicamente con delibera della Giunta Direttiva Nazionale la quale non può ratificare successivamente gli atti compiuti in violazione di questa disposizione dalle Federazioni o da altri organi nazionali.

Art. 25

Il Presidente Nazionale, il Segretario Generale, e la Giunta Direttiva Nazionale non possono in alcun modo, se non all'atto e nei primi tre mesi successivi alla loro ricostituzione, finanziare le Federazioni provinciali con il patrimonio dell'Associazione.

Il bilancio di ogni Federazione provinciale deve essere, dopo la sua approvazione, inviato al Segretario Generale che ne informa la Giunta Direttiva Nazionale.

Art. 26

E' compito dei soci e delle Federazioni provinciali incrementare il patrimonio storico di cimeli e documenti dell'Associazione raccogliendoli presso i Volontari di guerra superstiti, le loro famiglie od ovunque si trovino in modo che presso ogni Federazione possa costituirsi una raccolta di cimeli e documenti inerenti il Volontarismo di Guerra.

Detto patrimonio storico è inalienabile se non per delibera a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta Direttiva Nazionale.

Presso ogni Federazione provinciale devono essere costituiti un archivio ed una biblioteca.

I beni costituenti il patrimonio delle Federazioni provinciali o delle Sezioni devono essere censiti e catalogati attraverso inventario da comunicarsi al Segretario Generale.

E' compito di ogni Federazione favorire con la raccolta ordinaria e straordinaria di fondi da devolvere in borse di studio o progetti di ricerca, lo studio e la ricerca storica e di base, diretta a salvaguardare la memoria storica del Volontarismo di guerra e del combattentismo nazionale.

Ogni progetto di recupero storico, architettonico e documentale legato alla salvaguardia del patrimonio ideale del Volontarismo di guerra e del combattentismo nazionale è da considerarsi compito prioritario dell'Associazione.

DISPOSIZIONI STATUTARIE COMUNI E D'ORDINE

Art. 27

Le comunicazioni ai soci riguardanti l’attività associativa e degli organi sociali avvengono mediante corrispondenza scritta o telematica e comunque mediante affissione nelle sedi sociali e presso la sede legale, ed il domicilio e, se esistente, la sede della Federazione di appartenenza del Presidente Nazionale e del Segretario Generale.

Le riunioni degli organi direttivi possono convocarsi con strumenti telematici e possono altresì gestirsi, anche in via telefonica o mediante videoconferenza o mediante discussioni e deliberazioni telematiche, il cui contenuto dispositivo deve pubblicarsi sui libri sociali.

E' dovere di ogni socio informarsi preventivamente sull’attività sociale.

Fatta eccezione per i provvedimenti disciplinari, il socio non può mai opporre di non aver ricevuto comunicazione o notizia di convocazione di un organo sociale di cui fa parte.

Art. 28

Il Presidente della Federazione provinciale può autorizzare, per gli iscritti che hanno svolto il servizio militare ed abbiano presentato copia del foglio di congedo/stato di servizio, l'uso dell'uniforme, con le prescrizioni previste dallo Stato Maggiore della Difesa, in osservanza di ogni altro ordine e disposizione emanate in materia e sul posto dal competente Comando dei Carabinieri, dalle Questure e dalle Prefetture.

In nessun caso può essere autorizzato l'uso dell'uniforme, sul territorio nazionale, per il personale in congedo delle forze di Polizia.

Costituisce grave illecito disciplinare l'uso o l'indosso da parte di associati sulle divise del proprio corpo militare di appartenenza di gradi, onorificenze e decorazioni non pertinenti al servizio militare svolto o a brevetti mai conseguiti o ad arruolamenti successivi mai svoltisi.

Per i soli soci d'onore è ammesso l'uso di onorificenze e decorazioni conseguite dai propri famigliari.

E' ammesso l'uso di divise storiche e commemorative, le quali devono indossarsi con senso del decoro e rispetto delle tradizioni militari e storiche.

Art. 29

L'Associazione agevola e favorisce la partecipazione dei suoi iscritti ad attività sportivo-militari e addestrative, sia in Patria, sia all'estero, volte ad accrescere il livello di conoscenza e competenza militare ed a rafforzare i vincoli di collaborazione e il legame ideale con le Forze Armate italiane, delle Nazioni alleate e delle associazioni combattentistiche e patriottiche o d'arma nazionali o di altri paesi stranieri.

Art. 30

Ogni eletto al Consiglio direttivo della Federazione provinciale o della Sezione venga a cessare, per qualsiasi causa o motivo, dimissioni, viene sostituito, con il primo dei non eletti e, qualora questo manchi, può essere sostituito da delibera di nomina provvisoria a consigliere di altro associato ordinario o d'onore fino alla scadenza naturale dell'organo prevista dal il presente statuto.

Il venire meno della maggioranza assoluta dei componenti originariamente eletti del Consiglio direttivo della Federazione comportano le dimissioni del Presidente della Federazione e l'obbligo del rinnovo integrale del Consiglio con convocazione di nuova assemblea degli associati e fissazione all'ordine del giorno dell'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo.

Al Presidente della Federazione provinciale dimissionario succede tuttavia un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo.

Il venire meno della maggioranza assoluta dei membri della Giunta Direttiva Nazionale, qualora ne sia impossibile la sostituzione con i primi dei non eletti, comporta la convocazione dell'Assemblea Federale per l'elezione dei loro sostituti.

Art. 31

L'uso del nome dell'Associazione, del suo stemma araldico, deve essere autorizzato dal Presidente della Federazione per quanto concerne le iniziative associative nel territorio di competenza della stessa.

L'Associazione tutela lo stemma araldico ad essa concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1991.

Labari, stendardi ed insegne dell'Associazione non possono essere prestati ad altre Associazioni e devono essere portati a commemorazioni e celebrazioni solo da soci dell'Associazione.

Nelle sedi è vietata l'esposizione di bandiere di partiti politici.

L'esposizione di bandiere di stati stranieri è ammessa come forma di cortesia solo durante l'eventuale presenza di delegazioni in visita.

Art. 32

Il colore sociale dell'Associazione è il rosso cremisi.

Art. 33

I giorni 24 maggio e 10 giugno sono sacri alla passione e alla fierezza degli appartenenti all'Associazione Nazionale Volontari di Guerra e devono pertanto considerarsi festa della stessa. L'Associazione celebra con lo stesso spirito la ricorrenza del 4 novembre.

Art. 34

L'Associazione sviluppa costanti e cordiali rapporti con le altre associazioni combattentistiche e d'arma sia nazionali che di altri paesi, partecipando volontariamente e liberamente ad ogni manifestazione nazionale e locale, anche se da altri promossa, che sia coerente con lo spirito di amor di Patria e coesione nazionale cui l'associazione si ispira.

Art. 35

Tutte le Federazioni e provinciali e le Sezioni devono possedere un Labaro sociale conformemente al regolamento, a tal fine raccogliendo i fondi necessari.

Le Federazioni provinciali e le Sezioni devono intitolarsi preferibilmente a Volontari caduti o decorati al valor militare.

Art. 36

L'Associazione pubblica una propria pagina ufficiale su qualsiasi social network possa ritenere utile a diffonderne il messaggio ed a pubblicizzarne i fini e l'attività.

Analogamente pubblica un proprio sito con il dominio www.anvg.it.

I contenuti delle pagine sui social network e del sito www.anvg.it sono determinati dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale, che hanno la facoltà di firmarli indicando la propria carica. Qualora emerga dissenso sui contenuti da pubblicare, il comunicato ufficiale deve deliberarsi da parte della Giunta Direttiva Nazionale e sottoscrivere come comunicato ufficiale dell'Associazione. La redazione dei contenuti e la pubblicazione sui social network e del sito www.anvg.it possono delegarsi, da parte del Presidente Nazionale e del Segretario Generale, ai componenti della Giunta Direttiva Nazionale i quali possono, all'atto della pubblicazione, firmarli personalmente.

Le singole Federazioni provinciali possono decidere una loro autonoma presenza sulla rete telematica, fornendo tuttavia al Segretario Generale, se richiesto, le chiavi di accesso.

La Giunta Direttiva Nazionale emana norme e direttive di linguaggio comune, alle quali le Federazioni devono uniformarsi, e fornisce le dotazioni di loghi e simboli in formato digitale in modo da rendere quanto più uniforme ed integrato anche l'aspetto visivo dei diversi messaggi.

Il mancato rispetto da parte delle Federazioni delle direttive nazionali riguardanti la gestione di ogni pagina telematica, può comportarne il blocco e l'oscuramento immediato, nonché i provvedimenti disciplinari più opportuni a carico dei responsabili delle Federazioni.

E' in ogni caso vietato, nelle pagine dei cosiddetti social network aperte dall'Associazione Nazionale o dalle Federazioni, o nei siti internet dell'Associazione Nazionale o delle singole Federazioni, pubblicizzare partiti politici o fare per essi propaganda.

DISPOSIZIONI DI CHIUSURA O TRANSITORIE

Art. 37

Il presente statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale con delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sia di diritto, sia elettivi, ed alla presenza di un notaio.

Art. 38

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dal Congresso Nazionale, con delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, computando anche gli assenti, ed alla presenza di un notaio. Il Congresso Nazionale nominerà nella stessa delibera di scioglimento volontario un collegio di tre

liquidatori il cui compito è, eliminate le eventuali passività, devolvere ogni attivo patrimoniale ad altra Associazione combattentistica e patriottica venga, con la stessa delibera, prescelta o, in mancanza, allo Stato.

Art. 39

Qualsiasi controversia decisa definitivamente dagli organi associativi, secondo il presente statuto, sia valutata dal socio iscritto come contraria al suo interesse o alla legge, deve deferirsi ad un Collegio arbitrale composto da un Presidente e due membri, uno scelto dal socio, uno dalla Giunta Direttiva Nazionale.

Il Presidente è scelto di comune accordo fra la Giunta Direttiva Nazionale ed il socio o, in mancanza di questo dal Presidente del Tribunale di Milano su ricorso dell'interessato a sue spese.

Il suddetto Collegio arbitrale si riunisce a Milano.

Prima di ricorrere al Collegio arbitrale il socio non può in alcun modo rivolgersi alla giurisdizione ordinaria per ivi fare valere qualsiasi suo interesse relativo al suo rapporto associativo.

Il ricorso, da parte del socio, alla giurisdizione ordinaria per fare valere un suo interesse inerente al presente statuto e comunque al rapporto sociale, senza prima aver esperito le procedure davanti agli organi dell'Associazione ed, in seguito, aver chiesto la convocazione del Collegio arbitrale, comporta la sua decadenza da socio; il tutto nei limiti di legge.

Per ogni controversia derivante dal presente statuto è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Art. 40

Dalla data di approvazione del presente statuto sono in ogni caso da considerarsi soci d'onore tutti i delegati di diritto ed elettivi al Congresso Nazionale di Milano del 13 dicembre 2014.

Gli stessi, se in regola con il pagamento della quota associativa, non potranno che essere espulsi dall'Associazione se non per gravi e comprovati delitti accertati con sentenza definitiva comportante l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e con delibera a maggioranza qualificata dei due terzi della Giunta Direttiva Nazionale.

Essi assumono la qualifica di soci Fondatori e costituiscono il Comizio dei Fondatori che è organo consultivo dell'Associazione.

La Giunta Direttiva Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può riconoscere la qualifica di soci Fondatori ad ulteriori associati che si siano particolarmente distinti nella ricostituzione delle Federazioni, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia.

Il Comizio dei Fondatori è delegato, fino al 30 giugno 2017 ad apportare tutte le modifiche al presente Statuto siano rese necessarie al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 41

Il presente statuto abroga espressamente e sostituisce integralmente il precedente statuto approvato dal Congresso Nazionale di Gardone Riviera del 15 ottobre 2011, a sua volta abrogante lo statuto del 18 aprile 1970 e modificato dal Congresso Nazionale di Roma del 22 maggio 1982. L'Associazione accetta il riconoscimento governativo di cui al D.P.R. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare)